

A tutti i Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DIISOCIANATI, I NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 2020/1149 e scadenza del 24/08/2023.

Come disposto dal Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i Diisocianati, dal **24/08/2023** entra in vigore il divieto di impiego e detenzione di sostanze e miscele contenenti Diisocianati, fatti salvi i casi in cui vengano adottati opportuni provvedimenti.

I Diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle, determinando possibile asma professionale nei lavoratori. Sono principalmente utilizzati come componenti all'interno di vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretatiche. È possibile verificare la presenza e la concentrazione di tale sostanza all'interno dei prodotti chimici in uso tramite le Schede Dati di Sicurezza rilasciate dai fornitori delle sostanze, alla Sezione 3. "Composizione/informazioni sugli ingredienti".

Come detto, dal 24/08/2023 l'uso industriale e professionale di Diisocianati non sarà più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di tali sostanze all'interno dei composti sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori sia stati adeguatamente formati ed informati circa i rischi derivanti dal loro impiego; per far questo è pertanto necessario che gli addetti abbiano completato con esito positivo una **specifico formazione sull'uso sicuro dei Diisocianati** prima del loro impiego. Si fa presente che per «utilizzatori» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano Diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti (ad esempio preposti, dirigenti, datore di lavoro).

La formazione, secondo il suddetto Regolamento, sarà suddivisa su tre livelli: generale, intermedio e avanzato, a seconda dei livelli di esposizione degli operatori¹; i docenti (qualificati secondo il Decreto Interministeriale del 06/03/2013) dovranno avere esperienza specifica in materia di sostanze pericolose per la salute, con competenze su Diisocianati. La formazione è soggetta ad obbligo di aggiornamento ogni 5 anni.

A norma del D. Lgs. 133/2009 e smi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione di una restrizione prevista dall'Allegato XVII del Regolamento REACH, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro. La sanzione può essere erogata sia al fornitore che all'utilizzatore.

Diversi fornitori di vernici ed altri composti che contengono dette sostanze si stanno già muovendo per l'organizzazione dei corsi obbligatori per la formazione degli utilizzatori dei propri Clienti, per la maggior parte erogati on-line in modalità e-learning, della durata di 4-8 ore complessivamente, per tutti e tre i livelli di esposizione.

Si consiglia in ogni caso di effettuare un controllo presso i propri fornitori, chiedendo informazioni o meglio una dichiarazione circa l'eventuale presenza di Diisocianati all'interno dei prodotti acquistati, per verificare se gli stessi rientrano nel campo di applicabilità della suddetta normativa.

Cordiali saluti

Provaglio d'Iseo (BS), li 30/06/2023

C.G.A. Srl

Bozza Geom. Riccardo

¹ Livelli di esposizione: così come definiti dal Punto 4. dell'Allegato al Regolamento 2020/1149, a seconda delle operazioni effettuate ed attività connesse all'impiego di sostanze contenenti Diisocianati.